

Codice A17100

D.D. 29 maggio 2015, n. 318

PSR 2007-2013: azioni 214.1 (produzione integrata) e 214.2 (produzione biologica). D.G.R. n. 80-9406 del 1/8/2008 e s.m.i. Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 e s.m.i., in merito alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili per violazioni relative ai controlli funzionali delle macchine irroratrici.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce le condizioni per il finanziamento delle misure attuate dagli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) nel periodo di programmazione 2007-2013.

I regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i. e n. 65/2011 (che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1975/2006), stabiliscono rispettivamente le disposizioni generali per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le modalità di attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

In attuazione dei citati regolamenti comunitari, la Regione Piemonte ha adottato il Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, il cui testo vigente è stato approvato dalla Commissione Europea con nota Ares (2013) 2866363 del 12/8/2013 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18-6393 del 23/9/2013.

Ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte prevede in particolare, tra le misure dell'Asse II volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, l'erogazione di pagamenti agroambientali (misura 214) per l'adozione di pratiche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente, che devono oltrepassare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Il Decreto Ministeriale n. 1205 del 20/3/2008 e il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i., che ha abrogato il precedente, hanno disciplinato a livello nazionale le riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili nei casi di inadempienze commesse da beneficiari dei Programmi di sviluppo rurale.

In accordo con la normativa comunitaria e nazionale, la Regione Piemonte ha stabilito con deliberazione della Giunta n. 80-9406 del 1/8/2008, modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta n. 47-9874 del 20/10/2008, i criteri da seguire nella definizione, mediante successivi atti dirigenziali, delle possibili violazioni e delle conseguenti penalità da applicare nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Con determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 sono state definite le inadempienze e le relative riduzioni ed esclusioni di pagamento per le azioni agroambientali attivate nel 2007: 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata), 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica) e 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono). La citata determinazione dirigenziale ha rinviato a successivo provvedimento la definizione del regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell'obbligo di verifica delle irroratrici nell'ambito delle azioni 214.1 e 214.2, trattandosi di un impegno la cui violazione si sarebbe potuta verificare soltanto alla fine del primo triennio.

La determinazione dirigenziale n. 1380 del 29/12/2009 ha definito le violazioni e le corrispondenti riduzioni ed esclusioni di pagamento per le azioni agroambientali attivate nel 2009: 214.3 (Incremento del carbonio organico del suolo), 214.4 (Conversione dei seminativi in foraggere permanenti), 214.6 (Sistemi pascolivi estensivi) e 214.9 (Interventi per la biodiversità nelle risaie). Tale determinazione è stata modificata e integrata dalla determinazione dirigenziale n. 1228 del 4/11/2010, con riferimento alle sottoazioni 214.6/1 (Sistemi pascolivi estensivi) e 214.6/2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale).

La determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 ha classificato le inadempienze e le penalità riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici nell'ambito delle azioni 214.1 e 214.2, le cui prime violazioni potevano essersi verificate nel 2010, e gli impegni delle due sottoazioni attivate nel 2010: 214.7/2 (coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite).

La determinazione dirigenziale n. 1461 del 30/12/2011 ha in parte sostituito alcuni allegati di due delle determinazioni dirigenziali sopra citate e ha aggiornato i riferimenti alla pertinenti norme comunitarie e nazionali. Le modifiche hanno riguardato, in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008, al fine di introdurre una maggiore gradualità nelle riduzioni di pagamento per le violazioni delle regole di avvicendamento dell'azione 214.1;
- la determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010, allo scopo di adeguare le scadenze per i due controlli funzionali richiesti dalle azioni 214.1 o 214.2 a una proroga concessa dal Ministero delle Politiche agricole per la verifica funzionale che costituisce requisito di base di impiego dei fitofarmaci.

La citata determinazione dirigenziale n. 1461 del 30/12/2011, nel definire le penalità relative alle verifiche delle irroratrici, ha tenuto conto della possibilità prevista dalla determinazione dirigenziale n. 1461 del 21/12/2011 di prorogare di un anno gli impegni quinquennali in scadenza. Successivi atti dirigenziali hanno consentito un ulteriore prolungamento degli impegni negli anni 2013 e 2014, in accordo con le norme comunitarie relative allo sviluppo rurale e alla transizione verso il nuovo periodo di programmazione. Il bando relativo al 2014, inoltre, ha precisato che gli agricoltori giunti all'ottavo anno di adesione alle azioni 214.1 o 214.2 avrebbero dovuto effettuare una terza verifica funzionale entro il 11/11/2014.

Con la presente determinazione è necessario definire le riduzioni ed esclusioni applicabili per violazioni riferite alle prime due verifiche funzionali che in caso di prolungamento degli impegni si siano protratte oltre il 2012, poiché tale situazione non poteva essere prevista dalla citata determinazione n. 1461 del 30/12/2011. E' inoltre necessario stabilire, per gli impegni avviati nel 2007, le penalità derivanti dal mancato conseguimento entro il termine stabilito dell'esito positivo della terza verifica funzionale. I dati tecnici relativi a tale terza verifica, inseriti nella procedura informatica regionale entro il 11/5/2015 (circolare n. 6931 del 16/4/2015), stanno infatti per essere elaborati dal CSI Piemonte al fine di evidenziare eventuali anomalie.

In proposito occorre considerare che il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. è stato abrogato dal Decreto Ministeriale del 23/1/2015 a eccezione del capo III (Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale), da cui derivano le norme applicative regionali in tema di riduzioni ed esclusioni per le misure dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013.

Per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente la sezione riguardante le verifiche funzionali contenuta nell'allegato 1 alla citata determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli articoli 4 e 17 del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione");
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28/7/2008 ("Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale");

determina:

di approvare, in riferimento alle azioni 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) e 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica) del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), la classificazione delle violazioni relative all'impegno di sottoporre a controllo funzionale le macchine irroratrici e le relative riduzioni ed esclusioni di pagamento, secondo quanto riportato nell'allegato che fa parte integrante della presente determinazione e sostituisce la corrispondente prima sezione ("Verifica e regolazione delle macchine irroratrici") dell'allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 e s.m.i.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 del L.R. n. 22/2010.

Il Direttore regionale
dr. Gaudenzio De Paoli

Allegato

Azioni 214.1 (Produzione integrata) e 214.2 (Produzione biologica)

Verifica funzionale delle irroratrici

I. IMPEGNI		
Impegni	Obiettivo di azione direttamente collegato agli impegni	Requisito minimo di impegno dei fitofarmaci (<i>baseline</i>) (1)
<p>Nel rispetto delle disposizioni applicative regionali e delle relative scadenze (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoporre almeno <i>due volte</i> nel quinquennio le macchine irroratrici per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica funzionale da parte di Centri autorizzati dalla Regione (3); - attuare gli eventuali interventi di manutenzione risultati necessari e conseguire l'esito regolare delle due verifiche. 	<p>Tutelare la qualità delle acque limitando l'inquinamento provocato da prodotti fitosanitari.</p>	<p>Obbligo di verifica funzionale delle macchine irroratrici, da effettuarsi a cadenza almeno quinquennale con rilascio dell'attestazione da parte di un soggetto specializzato.</p> <p>I termini entro i quali gli agricoltori devono adempiere all'impegno sono stabiliti dal MIPAAF in funzione dell'anno di adesione all'azione agroambientale.</p>
<p>(1) Il requisito minimo è da considerarsi impegno pertinente di <i>baseline</i>, essendo collegato a un impegno agroambientale che disciplina in senso più vincolante la medesima operazione. L'elemento che rende l'impegno agroambientale più vincolante del livello di <i>baseline</i> consiste nell'obbligo di effettuare nell'arco del quinquennio <i>due</i> verifiche funzionali anziché una sola.</p> <p>(2) Per gli impegni avviati nel <u>2007</u>, considerate le difficoltà organizzative verificatesi nelle attività dei Centri abilitati, il termine per il conseguimento dell'esito positivo della <u>prima verifica</u> è stato differito al <u>31/12/2010</u>, mentre per la <u>seconda verifica</u> le scadenze sono il <u>15/3/2012</u> in caso di proroga dell'impegno (DD n. 1422 del 21/12/2011) e il <u>11/11/2011</u> qualora l'impegno non sia stato prorogato. In caso di prolungamento dell'impegno oltre il settimo anno è richiesta l'effettuazione di una <u>terza verifica</u>, il cui esito positivo deve essere conseguito entro il <u>11/11/2014</u> (determinazione dirigenziale n. 378 del 17/4/2014).</p> <p>Per gli impegni intrapresi nel <u>2009</u> (giovani agricoltori), le scadenze per il conseguimento dell'esito regolare sono il <u>30/6/2011</u> per la <u>prima verifica</u> e il <u>31/12/2012</u> per la <u>seconda</u>.</p> <p>Per gli impegni iniziati nel <u>2010</u>, le scadenze sono il <u>31/12/2011</u> per la <u>prima verifica</u> e il <u>15/3/2014</u> per la <u>seconda</u> (circolare n. 23679 del 19/12/2013).</p> <p>Per gli impegni avviati negli anni <u>2011 e seguenti</u>, le scadenze sono il <u>31/12 del secondo anno</u> di impegno per la <u>prima verifica</u> e il <u>31/12 del quarto anno</u> per la <u>seconda</u>.</p> <p>Considerata la necessità che, fino alle scadenze prestabilite, i Centri abilitati possano dedicarsi senza altre incombenze alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, per tutti gli impegni assunti (indipendentemente dall'anno di inizio) nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possono essere attestate da una dichiarazione provvisoria rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale. Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento entro tale termine dell'esito positivo della verifica deve risultare da un'attestazione predisposta dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro la scadenza, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione emessa dalla procedura informatica oltre due mesi dopo la scadenza, per problemi derivanti dall'operatività del software o dall'indisponibilità delle etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale. E' inoltre fatta salva la proroga al <u>11/5/2015</u> per l'inserimento dei dati relativi alla terza verifica in caso di prolungamento dell'impegno oltre il settimo anno (circolare n. 6931 del 16/4/2015).</p> <p>(3) Per gli impegni avviati nel 2007 e prorogati oltre il settimo anno, è richiesta una terza verifica funzionale delle irroratrici (determinazione dirigenziale n. 378 del 17/4/2014). Sono fatti salvi i motivi di esenzione dall'obbligo di verifica delle irroratrici, previsti dalle disposizioni applicative regionali.</p>		

II. – INADEMPIENZE E CONSEGUENTI RIDUZIONI / ESCLUSIONI

II.1 – PRIMA VERIFICA FUNZIONALE DELLE IRRORATRICI

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la coltura o le colture interessate.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3, 4.)

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>A) Mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica delle irroratrici entro la scadenza stabilita dalle disposizioni applicative</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D, A (eventuale).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Anno di adesione 2007</u></p> <p>- scadenza 1° verifica: 31/12/2010 - scadenza 2° verifica: impegni non prorogati: 11/11/2011 impegni prorogati: 15/3/2012</p> <p><u>Annualità 2011</u> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1/2011 e il 30/6/2011. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6/2011. <i>- Per gli impegni non prorogati, il mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica entro l'11/11/2011 comporta esclusione E2 (cfr punto B).</i> <i>- Per gli impegni prorogati:</i></p> <p><u>(Annualità 2012: il mancato conseguimento entro il 15/3/2012 dell'esito positivo della prima verifica comporta esclusione E2 - cfr punto B)</u></p> <p><u>Annualità 2013</u> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1/2013 e il 30/4/2013. MEDIA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/5/2013 e il 31/8/2013. ALTA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/9/2013 e il 31/12/2013. <i>(Il mancato conseguimento entro il 31/12/2013 dell'esito positivo della prima verifica costituisce ripetizione di inadempienza associata a esclusione E2 e comporta esclusione dagli aiuti della misura 214 per gli anni civili 2013 e 2014 (DM n. 30125/2009, art.16, comma 1) - cfr punto B).</i></p>	<p>ALTA</p>	<p>come GRAVITA'</p>

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>(segue) Mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica delle irroratrici entro la scadenza stabilita dalle disposizioni applicative</p>	<p style="text-align: center;">Anno di adesione 2009 scadenza 1° verifica: 30/6/2011 scadenza 2° verifica: 31/12/2012</p> <p><u>Annualità 2011</u> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/7/2011 e il 30/9/2011. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/9/2011.</p> <p><u>Annualità 2012</u> MEDIA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1/2012 e il 30/6/2012. ALTA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6/2012.</p> <p><i>(Annualità 2013: il mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica entro il 31/12/2012 comporta esclusione E2 - cfr punto B)</i></p> <p><u>per gli impegni prorogati:</u></p> <p><u>Annualità 2014</u> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1/2014 e il 30/4/2014. MEDIA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/5/2014 e il 31/8/2014. ALTA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/9/2014 e il 31/12/2014.</p> <p><i>Il mancato conseguimento entro il 31/12/2014 dell'esito positivo della prima verifica costituisce ripetizione di inadempienza associata a esclusione E2 e, ai sensi del DM n. 30125/2009, art.16, comma 1, comporta esclusione dagli aiuti della misura 214 per l'anno civile 2014 e per quello successivo (cfr punto B).</i></p>	<p style="text-align: center;">ALTA</p>	<p style="text-align: center;">come GRAVITA'</p>
	<p style="text-align: center;">Anno di adesione 2010 scadenza 1° verifica: 31/12/2011 scadenza 2° verifica: 15/3/2014</p> <p><u>Annualità 2012</u> BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1/2012 e il 30/6/2012. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6/2012.</p> <p><u>Annualità 2013</u> MEDIA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1/2013 il 30/6/2013. ALTA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6/2013.</p> <p><u>Annualità 2014</u> <i>Il mancato conseguimento entro il 15/3/2014 dell'esito positivo della prima verifica comporta esclusione E2 - cfr punto B)</i></p>	<p style="text-align: center;">ALTA</p>	<p style="text-align: center;">come GRAVITA'</p>

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p><i>(segue) Mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica delle irroratrici entro la scadenza stabilita dalle disposizioni applicative</i></p>	<p style="text-align: center;">Anni di adesione 2011 e seguenti</p> <p style="text-align: center;"><i>scadenza 1° verifica: 31/12 secondo anno scadenza 2° verifica: 31/12 quarto anno</i></p> <p><u>Terza annualità</u></p> <p>BASSA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1 e il 30/6 del terzo anno. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6 del terzo anno.</p> <p><u>Quarta annualità</u></p> <p>MEDIA: conseguimento dell'esito regolare della prima verifica fra il 1/1 il 30/6 del quarto anno. ALTA: mancato conseguimento dell'esito regolare della prima verifica entro il 30/6 del quarto anno.</p> <p><u>Quinta annualità</u></p> <p><i>Il mancato conseguimento dell'esito positivo della prima verifica entro il 31/12 del quarto anno comporta esclusione E2 per il quinto anno - cfr punto B)</i></p>	ALTA	come GRAVITA'

La penalità è quantificata applicando ai *pagamenti relativi alle colture interessate* percentuali di riduzione del 5%, 25% o 50%, in funzione dell'intervallo in cui ricade la media aritmetica dei punteggi riguardanti gli indici di gravità, entità e durata (art. 14 del DM n. 30125 del 22/12/2009).

Se la scadenza per la prima verifica è fissata al 31/12 di un anno del periodo di impegno, le riduzioni di pagamento riguardano l'anno successivo ed eventualmente gli anni successivi del periodo di impegno durante i quali la violazione si protrae, fino all'eventuale esclusione E2 (cfr punto B).

Nel caso degli impegni avviati 2009, per i quali la scadenza della prima verifica è il 30/6/2011, le riduzioni di pagamento riguardano il 2011 ed eventualmente gli anni successivi in cui l'inadempienza si protrae, fino all'eventuale esclusione E2. (cfr punto B).

Il rilievo della seguente inadempienza comporta **ESCLUSIONE (E 2)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per l'azione, per la mancata osservanza sia del requisito minimo di *baseline* sia di un impegno agroambientale più vincolante.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 15)

B) Mancato conseguimento dell'esito positivo di una verifica funzionale, alla data entro cui l'impegno agroambientale richiedeva di effettuarne due (con esito regolare).

TIPOLOGIA DI CONTROLLO D,A (eventuale)

Se la scadenza per la seconda verifica è fissata al 31/12 del quarto anno di impegno, l'esclusione dal pagamento si applica all'anno successivo (quinto) ed eventualmente, per le adesioni 2009 con impegno prolungato, al sesto anno se la violazione si protrae fino al termine di tale anno.

Per le adesioni 2007 con impegno prolungato e per le adesioni 2010 l'esclusione dal pagamento si applica all'anno in cui ricade la scadenza per la seconda verifica (15/3) e, per le adesioni 2007 con impegno prolungato, agli eventuali anni successivi in cui l'inadempienza si protrae.

L'esclusione E2 non comporta la revoca della domanda.

II.II – SECONDA VERIFICA FUNZIONALE DELLE IRRORATRICI

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>C) Dopo l'esito positivo della prima verifica delle irroratrici, mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro la scadenza stabilita per tale seconda verifica.</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	<p>Anno adesione 2007 senza proroga impegno (scadenza 2° verifica: 11/11/2011)</p> <p>MEDIA</p>	ALTA	MEDIA
	<p>Anno adesione 2007 con proroga impegno (scadenza 2° verifica: 15/3/2012)</p> <p><u>Annualità 2012 e seguenti</u></p> <p>BASSA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica in una data compresa fra il 16/3 e il 15/7.</p> <p>MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica in una data compresa fra 16/7 e il 15/11.</p> <p>ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro il 15/11.</p>	ALTA	come GRAVITA'
	<p>Anno di adesione 2009 (scadenza 2° verifica: 31/12/2012)</p> <p><u>Annualità 2013</u></p> <p>BASSA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica dopo la relativa scadenza, ma entro il 30/4/2013.</p> <p>MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica in una data compresa fra 1/5/2013 e il 31/8/2013.</p> <p>ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro il 31/8/2013.</p> <p><u>Annualità 2014 (in caso di proroga impegno):</u></p> <p>BASSA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica tra il 15/3/2014 e il 15/7/2014.</p> <p>MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica in una data compresa fra il 15/7/2014 e il 15/11/2014.</p> <p>ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro il 15/11/2014.</p>	ALTA	come GRAVITA'

<p><i>(segue) Dopo l'esito positivo della prima verifica delle irroratrici, mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro la scadenza stabilita per tale seconda verifica.</i></p>	<p style="text-align: center;">Anni di adesione 2010 e seguenti</p> <p><i>(scadenza 2° verifica: 15/3/2014 per le adesioni 2010; 31/12 del quarto anno per le adesioni degli anni seguenti)</i></p> <p>BASSA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica dopo la relativa scadenza, con ritardo non superiore a 4 mesi. MEDIA: conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica in una data compresa fra 4 e 8 mesi dalla relativa scadenza. ALTA: mancato conseguimento dell'esito positivo della seconda verifica entro 8 mesi dalla relativa scadenza.</p>	<p>ALTA</p>	<p>come GRAVITA'</p>
<p>D) L'intervallo fra le due verifiche risulta inferiore al minimo richiesto di 12 mesi, ma pari almeno a 9 mesi. <i>(se l'intervallo tra le due verifiche è inferiore a 9 mesi, la seconda verifica non è considerata valida ai fini del rispetto dell'impegno).</i></p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	<p>BASSA</p>	<p>ALTA</p>	<p>BASSA</p>

II.III – TERZA VERIFICA FUNZIONALE DELLE IRRORATRICI

(per impegni avviati nel 2007 e prorogati oltre il settimo anno)

Il rilievo di una delle seguenti inadempienze comporta **RIDUZIONE (R)** nel corrispondente esercizio FEASR dal pagamento ammesso per la coltura o le colture interessate.

(D.M. 30125 del 22 dicembre 2010, art. 14, commi 1, 2, 3,4.)

INADEMPIENZE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA
<p>E) Dopo l'esito positivo delle prime due verifiche delle irroratrici, mancato conseguimento dell'esito positivo della terza verifica entro la scadenza stabilita per tale verifica.</p> <p>TIPOLOGIA DI CONTROLLO: D,A (eventuale).</p>	<p><i>(scadenza 3° verifica: 11/11/2014)</i></p> <p><u>Annualità 2014</u></p> <p>BASSA: conseguimento dell'esito positivo della terza verifica tra il 12/11/2014 e il 30/6/2015. MEDIA: mancato conseguimento dell'esito positivo della terza verifica entro il 30/6/2015.</p>	<p>ALTA</p>	<p>come GRAVITA'</p>

Come criterio generale, le penalità applicate per il mancato o tardivo conseguimento dell'esito regolare di una verifica funzionale non si cumulano nella stessa annualità con penalità relative alla verifica funzionale successiva.